

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1331)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 14 luglio 1965 (V. Stampato n. 2209)

d'iniziativa del deputato FINOCCHIARO

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 22 luglio 1965*

Riconoscimento di qualifica ai licenziati dagli istituti professionali

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'alunno che abbia superato o che superi l'esame finale negli istituti professionali consegue un diploma di qualifica, che varrà ai fini dei rapporti contrattuali, dopo un periodo di inserimento nel lavoro da definirsi in sede di contrattazione collettiva, e comunque non superiore ad un anno.

Tale qualifica va trascritta sul libretto di lavoro, anche ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni.